



Numero registro generale 12692/2022

Numero sezionale 4008/2024

Numero di raccolta generale 6298/2025

Data pubblicazione 09/03/2025

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Presidente
FRANCESCA FIECCONI	Relatore
IRENE AMBROSI	Consigliere
ANTONELLA PELLECCCHIA	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere

Oggetto:

TRANSAZIONE

Ud.29/11/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11777/2024 proposto da:

COMUNE INDUSTRIALE DEL BRILLO (RM) (C.F. 01207010967)
, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall'avvocato PASTORINO PAOLO GIAMPIERO
(PSTPGM60A15C034S)

-ricorrente-

contro

COMUNE DI ... (C.F. ...) domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato DE GUIDI ROBERTO
(DGDRRT61M02H501T)

118/2011, come mod. dall'art. 1, comma 1, lett. aa), d.lgs. n. 4008/2024
 10 agosto 2014, n. 126, in relazione all'art. 360, n. 3 del capo 1, d.lgs. n. 6298/2025
 Data pubblicazione 09/03/2025

7. Viene trattato esclusivamente il primo motivo in quanto contenente una *ratio decidendi* che, non essendo affetta dal vizio denunciato in relazione al rilievo di nullità assoluta del negozio transattivo in esame, rende superflua ogni valutazione della fondatezza o meno delle ulteriori tre censure.
- 7.1. Il motivo primo motivo è infondato.
- 7.2. L'accordo transattivo in questione, in primo luogo, è stato ritenuto nullo proprio perché suscettibile di impegnare il bilancio per gli esercizi successivi, essendo inteso a spalmare negli anni l'importo riconosciuto come dovuto dal Comune. Il mancato passaggio all'approvazione e ratifica da parte del Consiglio comunale, non ha permesso a quest'ultimo organo di effettuare una verifica delle poste debitorie relative ad esercizi passati, imputati tuttavia sugli esercizi futuri, con evidente *vulnus* al principio di pareggio e veridicità del bilancio sotteso alla norma sopra richiamata.
- 7.3. Alla transazione è estendibile il principio per cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di giudizio di legittimità e senza che assuma portata ostativa a tal fine alcun giudicato esterno (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 9364 del 05/04/2023; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 33768 del 19/12/2019). Pertanto, ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale - di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con

attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000.

- 7.4. La violazione del suddetto obbligo di legge comporta la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (v. *ex aliis* Cass. Sez. 1 n. 24303-11, Cass. Sez. 1 n. 17465-13, Cass. Sez. 3 n. 33768-19). Del tutto improprio si dimostra, pertanto, il richiamo all'art. 42 lett e) che porta un'eccezione al principio di cui sopra, perché riferito alla diversa ipotesi della stipula di un contratto di fornitura: in questo caso non si tratta della stipula di un contratto di servizi, bensì di una transazione su forniture già effettuate e non imputate nei bilanci precedenti, ma successivi, per la quale è mancato il passaggio normalmente richiesto dalla normativa di settore sopra richiamata.
8. I restanti tre motivi restano assorbiti dal rigetto del primo motivo, non essendo in grado di mettere in crisi la decisione sulla insanabile nullità assoluta del negozio transattivo, riguardando ulteriori *rationes decidendi*, del tutto distinte e indipendenti, su altre cause di nullità/inefficacia della transazione.
9. Il quinto motivo, attinente alla denunciata violazione dell'art. 2041 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., si dimostra inammissibile in quanto inerisce alla domanda, chiesta in via subordinata e riconvenzionale, di condanna del Comune di Frosinone, in persona del Sindaco p.t., all'eventuale pagamento della somma portata dal decreto opposto, ex art. 2041 c.c. .

sufficiente a giustificare la decisione adottata, rispetto alle quali manca ogni censura in relazione alla prima ragione di inammissibilità della domanda in quanto nuova. Sicché l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse, perché non specificamente oggetto di censura, rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024) .

13. Conclusivamente il ricorso va rigettato quanto al primo motivo, assorbiti gli ulteriori tre motivi, e dichiarato inammissibile il quinto.
14. Non è a farsi luogo a una pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'intimato Comune, non avendo il medesimo svolto attività difensiva notificando controricorso alla controparte, atteso che il deposito della sola memoria non è idoneo a sopperire a tale lacuna, ancorché il difensore risulti munito di procura speciale, data la natura illustrativa e complementare di detto atto a fini difensivi (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24422 del 05/10/2018). Va al riguardo, ricordato che, in mancanza di notificazione, l'atto depositato non è qualificabile come atto difensivo (controricorso), ed il controricorrente, pure in presenza di regolare procura speciale *ad litem*, non è legittimato neppure a depositare memorie illustrative (Cass. n. 25735 del 2014): principio affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, ma che deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis.1

c.p.c., introdotto dal DL 31 agosto 2016 n. 168 conv. in legge
25 ottobre 2016 n. 197 (Cass. n. 26974 del 2017).
Numero sezionale 4008/2024
Numero di raccolta generale 6298/2025
Data pubblicazione 09/03/2025

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 29/11/2024

Il Presidente

LUIGI ALESSANDRO SCARANO